



## **Club Alpino Italiano Sezione di Bolzaneto**

### **REGOLAMENTO**

### **INDICE GENERALE**

#### **TITOLO I SEDE-FINALITA'**

Articolo 1 Sede  
Articolo 2 Finalità

#### **TITOLO II DEI SOCI**

Articolo 3 Socio ordinario, familiare, juniores, giovane

#### **TITOLO III DELLA SEZIONE**

Articolo 4 Denominazione  
Articolo 5 Assemblea dei Soci  
Articolo 6 Consiglio Direttivo  
Articolo 7 Presidente  
Articolo 8 Collegio dei Revisori dei Conti  
Articolo 9 Delegati alla Assemblea nazionale  
Articolo 10 Divieti della Sezione  
Articolo 11 Obblighi della Sezione  
Articolo 12 Gruppi, Commissioni

#### **TITOLO IV CARICHE SOCIALI**

Articolo 13 Requisiti  
Articolo 14 Designazione ed elezione

#### **TITOLO V AMMINISTRAZIONE**

Articolo 15 Amministrazione

#### **TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 16 Clausola compromissoria  
Articolo 17 Integrazioni

## **TITOLO I - SEDE, FINALITA'**

### **Articolo 1 - Sede Sociale**

La Sede Sociale è stabilita in Genova, via Costantino Reta, 16r

### **Articolo 2 - Finalità**

L'Associazione, allo scopo di conseguire le finalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, dallo Statuto sezionale e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Sezione, in collaborazione con Enti e Amministrazioni pubblici e/o privati, con fondazioni e/o associazioni che si occupano di tematiche comuni alle aree montane, in accordo con le Strutture centrali e periferiche del CAI e con le altre Sezioni del Club Alpino Italiano, a favore dei propri Soci o di altri, provvede:

- a) - alla tutela degli interessi generali dell'alpinismo e di tutte le sue derivazioni
- b) - alla diffusione della formazione etico-culturale e dell'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza ed al rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento ai giovani mediante:
  - 1. - la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca ed alla didattica
  - 2. - lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento
  - 3. - accompagnamento in ambiente di scolaresche di ogni ordine e grado
- c) - alla formazione, aggiornamento e tutela dei propri quadri operativi
- d) - alla diffusione della frequentazione della montagna, mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri
- e) - alla prevenzione degli infortuni ed al soccorso, nonché alla collaborazione nelle ricerche di dispersi o recupero di infortunati
- f) - alla cura di pubblicazioni sezionali ed al mantenimento della propria biblioteca
- g) - alla diffusione della fotografia e della cinematografia di montagna con corsi di formazione e concorsi a premi
- h) - alla conservazione della cultura alpina e alla difesa dell'ambiente montano nel quadro del generale programma d'azione per lo Sviluppo Sostenibile come indicato dall'Agenda 2030
- i) - alla pratica della montagna-terapia finalizzata alla proposta di attività nell'ambiente culturale, naturale e artificiale della montagna per frequentatori con differenti necessità per patologie, disabilità, disagio sociale, in collaborazione con gli operatori professionali cui spetta la gestione delle problematiche clinico - relazionali delle persone accompagnate
- j) - alla creazione e gestione di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali
- k) - all'assunzione di ogni altro tipo di iniziativa atta a favorire il libero svolgimento delle attività istituzionali.

## **TITOLO II - DEI SOCI**

### **Articolo 3 - Socio ordinario, familiare, juniores, giovane**

L'adesione al Club Alpino Italiano è regolata dallo Statuto del CAI e dallo Statuto della Sezione. Ad integrazione di quanto sancito dalle Norme statutarie, il Consiglio Direttivo stabilisce quanto segue:

- a) - Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, lo Statuto della Sezione, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- b) - Le ammissioni ed i rinnovi sono accettati fino al 31 Ottobre di ogni anno. Le ammissioni inoltrate all'Organizzazione centrale del CAI nell'ultimo bimestre hanno valenza l'anno successivo.
- c) - L'efficacia delle nuove adesioni e dei rinnovi decorre dal giorno successivo a quello di

registrazione sulla piattaforma del CAI Centrale.

d) - La tessera di riconoscimento, per essere valida, deve contenere le generalità, l'indirizzo e la categoria di appartenenza del Socio, le firme del Presidente della Sezione e del Presidente Generale del CAI, deve avere la fotografia e la firma del titolare, il timbro della Sezione e la convalida per l'anno sociale in corso.

e) - Esibendo la tessera il Socio ha diritto a:

- usufruire delle strutture ricettive del CAI, con gli stessi diritti dei Soci della Sezione che ne ha la detenzione od il possesso;
- avere libero ingresso nelle sezioni del CAI e partecipare alle manifestazioni pubbliche da esse organizzate;
- ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alle categorie di appartenenza, dal momento della registrazione sulla piattaforma del CAI e fino ai primi tre mesi dell'anno sociale successivo;
- essere ammessi alle scuole, ai corsi ed alle manifestazioni didattiche e tecnico-culturali istituiti ed organizzati dalla Sezione, nel rispetto della normativa vigente;
- usufruire del materiale tecnico e documentario della Sezione, secondo le regole che ne disciplinano l'utilizzo;
- usufruire delle polizze assicurative stipulate dal CAI e dalla Sezione, quando ne ricorrano le condizioni contrattuali;

f) - I Soci prestano la loro opera come volontari senza alcun compenso; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal CD della Sezione. I limiti massimi dei rimborsi non possono superare quanto previsto dal CD della Sezione.

### **TITOLO III - DELLA SEZIONE**

#### **Articolo 4 - Denominazione**

4.1. - Come configurato nel Regolamento Generale del CAI, la Sezione assume denominazione:

“Club Alpino Italiano - Sezione di Bolzaneto”

con sigla :

“CAI Bolzaneto”

Non sono ammesse altre denominazioni o sigle.

#### **Articolo 5 - Assemblea dei Soci**

5.1. - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione e svolge le funzioni stabilite dall'Articolo 14 dello Statuto sezionale.

5.2. - L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Delegati alla Assemblea generale, come previsto dallo Statuto della Sezione.

L'elezione alle cariche sociali si svolge come di seguito:

- a) - le operazioni di voto si svolgono nel corso dell'Assemblea, dopo la presentazione dei candidati e le eventuali dichiarazioni di voto;
- b) - i nominativi dei candidati dovranno essere presentati alla Commissione elettorale della Sezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
- c) - la scheda elettorale dovrà indicare il numero delle posizioni da ricoprire, dovrà elencare i nominativi dei candidati, ed infine dovrà contenere alcuni spazi vuoti, per consentire l'aggiunta da parte dell'elettore di nominativi diversi dai candidati;
- d) - l'elettore potrà apporre una croce a fianco del nominativo del candidato o dei candidati stampati sulla scheda, oppure potrà scrivere nello spazio bianco disposto nella scheda, il nominativo di uno o più Soci non designati ufficialmente;
- e) - il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda, non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto;
- f) - a votazioni chiuse, si procederà allo spoglio immediato. Il Presidente dell'Assemblea, prima di chiudere i lavori, darà comunicazione dei risultati della votazione e dei Soci eletti alle cariche sociali;

g) - i nominativi del Presidente e dei Consiglieri eletti devono essere tempestivamente comunicati alla Regione Liguria - Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi, utilizzando l'apposito Modulo "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà" e allegando fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.

## **Articolo 6 - Consiglio Direttivo**

6.1. - Il Consiglio Direttivo è composto da 8 (otto) membri oltre il Presidente. Le sue funzioni sono stabilite dall'Art. 19 dello Statuto della Sezione.

6.2. - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sessanta giorni con le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione.

La riunione è valida se sono presenti la metà più uno dei titolari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede.

6.3. - Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge uno o due Vicepresidenti.

## **Articolo 7 - Presidente**

7.1.- I requisiti del candidato alla carica di Presidente, sono stabiliti dall'Articolo 23 dello Statuto della Sezione.

7.2.- Il Presidente può assumere decisioni urgenti anche senza convocare il Consiglio Direttivo, che informerà tramite mail, o i canali social a cui la Sezione aderisce (Whatsapp, Telegram); alla prima riunione utile si procederà alla ratifica dovuta.

7.3.- In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente più anziano per iscrizione al CAI.

## **Articolo 8 - Collegio dei Revisori dei Conti**

8.1.- La composizione e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabilite dall'Articolo 26 dello Statuto della Sezione.

8.2. -Esso si riunisce ogni 6 ( sei ) mesi, su convocazione del suo Presidente.

8.3.- I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, dove possono prendere la parola. Hanno il diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni, di ottenere dal Consiglio Direttivo informazioni sull'andamento economico della Sezione. Possono effettuare, in qualsiasi momento, azioni di ispezione e di controllo.

8.4. - In caso di dimissioni di uno dei componenti il Collegio, gli subentra, con la stessa anzianità, il primo dei non eletti.

## **Articolo 9 - Delegati alle Assemblee**

9.1.- Rappresentano la Sezione alla Assemblea Generale dei Delegati, alla Assemblea dei Delegati dell'area LPV e alla Assemblea Regionale dei Delegati .

9.2.-Vengono eletti ogni anno in numero proporzionale al numero dei Soci, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, e sono sempre rieleggibili.

9.3.- Non sussiste incompatibilità con le altre cariche sociali.

## **Articolo 10 - Divieti della Sezione**

10.1.- La Sezione non può stabilire e mantenere , al di fuori della propria zona di attività, rapporti

diretti con enti che abbiano competenza amministrativa su un territorio che comprenda, anche in parte, la zona di attività di altra Sezione, senza chiedere preventiva autorizzazione al CDR competente per territorio. - L'autorizzazione si ritiene concessa, salvo tempestivo diniego, a norma del Regolamento Generale del CAI ( Titolo VI - Capo I - Art. 39 - Punto 2).

## **Articolo 11 - Obblighi della Sezione**

11.1.- Obbligo di presentare al CDR del GR Liguria relazioni e prospetti, quando richiesti, inerenti l'attività svolta.

11.2.- Obbligo di trasmettere al CDR ed alla Regione Liguria, entro il 30 aprile di ogni anno, copia dello stato patrimoniale della Sezione e del conto economico dell'esercizio con indicazione dell'importo delle quote sociali stabilite per le diverse categorie di Soci.

11.3.- Obbligo di trasmettere al CAI, al CDR ed alla Regione Liguria entro trenta giorni dalle votazioni l'elenco degli eletti negli organi della Sezione ed il recapito ufficiale.

11.4.- Obbligo di trasmettere al CAI ed al CDR copia dello Statuto della Sezione e delle sue modifiche, entro trenta giorni dalla adozione da parte della Assemblea dei Soci. Ogni modifica dello Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione e acquisirà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI ( art.33 dello Statuto).

## **Articolo 12 - Gruppi – Commissioni**

### **12.1. - Gruppi**

12.1.1.- Il Consiglio Direttivo della Sezione può autorizzare la costituzione di gruppi organizzati che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie.

12.1.2.- I Gruppi hanno autonomia amministrativa, nell'ambito delle regole stabilite dall'Articolo 15 del presente Regolamento.

12.1.3.- Le richieste di contributi direttamente trattati dai Gruppi tramite accordi con Enti pubblici e/o privati, dovranno essere formulate su carta intestata e firmate dal Presidente della Sezione.

12.1.4.- Ciascun Gruppo autonomamente costituito, potrà dotarsi di un proprio regolamento interno, in linea con lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e con lo Statuto ed il Regolamento della Sezione, e che sarà approvato, anche nelle sue modifiche, dal Consiglio Direttivo della Sezione.

12.1.5.- Nella sua prima riunione il Gruppo stabilisce la propria denominazione ed elegge tra i suoi membri un responsabile.

Il nominativo del prescelto sarà sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Responsabile è sempre rieleggibile.

12.1.6.- Il Responsabile del Gruppo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dove può esprimere parere consultivo.

12.1.7.- I gruppi che operano in campi gestiti da Organi Tecnici Centrali (OTCO), quali ad esempio le scuole, dipendono tecnicamente dallo specifico OTCO/OTTO.

12.1.8.- Il Gruppo può essere sciolto per iniziativa della maggioranza dei componenti, o per delibera del Consiglio Direttivo della Sezione.

### **12.2. - Commissioni**

12.2.1.- Il Consiglio Direttivo della Sezione può costituire organi tecnici e culturali consultivi, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenze in rami specifici dell'attività associativa.

12.2.2.- Le Commissioni sono formate da un massimo di 5 componenti.

12.2.3.- Le Commissioni vengono attivate dal Consiglio Direttivo quale supporto per la elaborazione e/o attuazione di “Progetti” definiti.

Restano in carica fino al momento in cui il Consiglio Direttivo dichiara concluso il “Progetto”.

12.2.5.- Nella prima riunione la Commissione, qualora non avesse già provveduto il Consiglio Direttivo, nomina un Coordinatore, che avrà il compito di curarne l’organizzazione e di riferire periodicamente al Consiglio Direttivo.

## **TITOLO IV - CARICHE SOCIALI**

### **Articolo 13 - Requisiti**

13.1.- Le norme fondamentali per i requisiti, la nomina e la permanenza in carica dei candidati alle cariche sociali, sono stabiliti dal TITOLO IV dello Statuto della Sezione.

### **Articolo 14 - Designazione ed elezione**

14.1.- Gli eletti alle cariche sociali, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l’incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti.

## **TITOLO V - AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 15 - Amministrazione**

L’esercizio sociale è regolamentato dall’Articolo 31 dello Statuto della Sezione.

Il presente Articolo stabilisce i criteri di stesura del “ Bilancio di Esercizio ” e del “ Bilancio di Previsione “.

#### **15.1. - Bilancio di Esercizio**

Il Consiglio Direttivo della Sezione deve approvare, 15 giorni prima della data di convocazione della Assemblea dei Soci, il progetto di Bilancio di Esercizio, per poi sottoporlo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, alla approvazione della Assemblea stessa.

Nei 15 giorni precedenti l’effettuazione dell’Assemblea, il progetto di Bilancio deve essere custodito in Sede, a disposizione dei Soci.

Il Bilancio di Esercizio si compone di :

##### **15.1.1. - Relazione sulla gestione**

La Relazione sulla gestione indica i seguenti elementi essenziali ;

- a)- numero, tipologia e dinamica delle categorie di Soci
- b)- andamento delle principali attività sociali
- c)- criteri utilizzati nella valutazione delle poste di bilancio
- d)- misure adottate per il ripianamento di eventuali perdite

##### **15.1.2. - Stato patrimoniale**

Lo stato patrimoniale indica nell’Attivo le seguenti voci :

- a)- immobilizzazioni
- b)- crediti
- c)- ratei ed i risconti attivi
- d)- disponibilità liquide
- e)- perdite riportate a nuovo

Nel Passivo sono indicate le seguenti voci :

- f) - debiti
- g) - ratei ed i risconti passivi
- h) - fondi di accantonamento specifici
- i) - fondo di dotazione
- l) - fondo di riserva

#### 15.1.1.- Conto economico

Il Conto economico riporta tutti i ricavi ed i costi dell'esercizio secondo principi di cassa e si chiude con il risultato di esercizio.

Il Conto economico si articola nelle seguenti voci :

- a) - proventi netti del tesseramento (ricavi per bollini al netto della quota spettante al CAI centrale).
- b) - contributi da Soci (iscrizioni a Corsi, gite sociali, ecc.)
- c) - contributi da terzi (Enti pubblici, sponsorizzazioni, ecc.)
- d) - costi di gestione e di struttura (affitto sede, bollette utenze, oneri bancari, manutenzione sede sociale, tassa rifiuti, ammortamenti, accantonamenti specifici, ecc. )
- e) - costi per attività sociali
- f) - introiti e proventi straordinari, proventi finanziari
- g) - costi ed oneri straordinari, oneri finanziari
- h) - imposte

L'avanzo netto di gestione viene destinato al Fondo di riserva.

L'eventuale perdita di esercizio dovrà essere coperta dal Fondo di riserva.

Qualora il Fondo di riserva risultasse insufficiente a ripianare l'eventuale perdita di esercizio, la parte di perdita eccedente verrà riportata a nuovo e dovrà essere ripianata entro l'esercizio successivo.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non potesse essere ripianata, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti e convocare tempestivamente l'Assemblea dei Soci, per l'adozione di un piano di rientro attuato mediante una revisione del Bilancio preventivo.

Nel caso in cui si reiterasse il mancato ripianamento, il Presidente della Sezione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, potrà procedere al blocco di tutte le spese inerenti l'attività sociale, dichiarando la conseguente decadenza di tutti i preventivi di spesa dei Gruppi, e disponendo il contestuale versamento al Tesoriere dei saldi di cassa in essere in quel momento.

#### 15.2. - Bilancio di previsione

Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento di tecnica contabile che stabilisce le scelte programmatiche del Consiglio Direttivo, e consente allo stesso Consiglio il controllo della gestione in corso d'anno.

Il Bilancio di previsione si articola nelle stesse voci del Conto economico.

Il procedimento di stesura è il seguente :

a) - entro il 15 novembre di ogni anno i Responsabili dei Gruppi devono presentare la bozza del Bilancio di previsione al Consiglio Direttivo, indicando gli importi delle diverse voci di spesa che si intendono effettuare

b) - il Consiglio Direttivo esamina i singoli Bilanci di previsione alla luce della sostenibilità complessiva delle spese della Sezione, nonché della certezza ed esigibilità delle entrate complessive previste, e li approva, con le modifiche eventualmente ritenute necessarie

c) - il complesso delle previsioni di spesa per l'attività sociale dei vari Gruppi, unitamente alle previsioni di spesa per i costi fissi di struttura (affitti e canoni, bollette, manutenzione Sede, commissioni bancarie, ecc.) ed alle entrate per le quote sociali e le contribuzioni volontarie, vengono consolidate, a cura del Consiglio Direttivo, nel Bilancio di previsione della Sezione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'approvazione del Bilancio di previsione rende esecutivo il programma di spesa, fatta salva la sua decadenza decretata dal Consiglio Direttivo nei casi contemplati dai paragrafi precedenti.

### **15.3. - Bilancio dei Gruppi**

15.3.1. - I Gruppi hanno autonomia di regolazione delle entrate e delle spese all'interno della cifra stabilita, per ogni singola voce, dal Bilancio preventivo dei Gruppi stessi.

15.3.2. – I Gruppi hanno autonomia decisionale fermi restando i limiti stabiliti dal Bilancio di previsione per tutte le voci di entrata e di spesa.

L'eventuale avanzo rappresentato dai maggiori introiti rispetto alle spese sostenute dai singoli Gruppi, rientra nel patrimonio della Sezione.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 16 - Clausola compromissoria**

16.1.- Le controversie che dovessero insorgere nell'ambito della Sezione, saranno oggetto di tentativo di conciliazione prima di ogni altra iniziativa.

Gli organi deputati ad esperire il tentativo sono :

- a) - il Consiglio Direttivo della Sezione per le controversie tra Soci
- b) - il Consiglio Direttivo Regionale per le controversie tra Soci ed organi della

Sezione.

### **Articolo 17 - Integrazioni**

17.1.- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento Generale del CAI.

**Il Presidente dell'Assemblea**

**Simone Femia**

**Il Presidente della Sezione**

**Nadia Benzi**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23MARZO 2023**